



Istituto Comprensivo “Nicola Sole” Senise

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad indirizzo musicale
Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino Albanese

Castronuovo di Sant' Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it- Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 – Presidenza 0973/68.66.39

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0000900 del 03/02/2022
IV (Uscita)

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB
AGLI ATTI**

Oggetto: didattica a distanza e requisiti per l'attivazione.

Giungono a questa Istituzione scolastica innumerevoli richieste di attivazione della didattica a distanza, a fronte delle quali è necessario e indifferibile fare chiarezza sui presupposti per un riscontro positivo.

Preliminarmente, si precisa che il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, all'art. 1 chiarisce che:

“1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.”

Ciò posto, l'attivazione della didattica a distanza è un'ipotesi meramente residuale e i casi in cui può avvenire sono stati tassativamente codificati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto nel Regolamento attualmente vigente, che si riporta di seguito per estratto.

“Art.4 - Scopo e finalità della DDI.

L'utilizzo della DDI si rende necessario per l'emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all'azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.”

Ne risulta che la didattica a distanza potrà essere attivata solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- 1. Sospensione generalizzata a livello nazionale delle attività in presenza (Lockdown);**
- 2. Studenti fragili con certificazione specialistica;**

3. Quarantena/isolamento fiduciario.

In merito a quest'ultimo presupposto, si precisa innanzitutto che la quarantena viene disposta su richiesta dell'autorità sanitaria e, conseguentemente, è quest'ultima a dover attestare lo stato di quarantena e non i genitori in regime di autocertificazione.

Se non vi è alcun dubbio che i positivi al Covid segnalati dall'USCO sono in quarantena e hanno diritto alla DAD, non altrettanto si può dire dei contatti stretti di positivi. In questo caso, si deve distinguere, come da circolare del 30 dicembre del Ministero della Salute, in ragione dello stato vaccinale dell'alunno. In particolare, gli alunni che sono vaccinati con due dosi o guariti da meno di 120gg e coloro che sono vaccinati con terza dose non sono soggetti a quarantena, ancorché contatti stretti di positivi. Coloro che sono vaccinati con due dosi/guariti da più di 120gg, invece, sono soggetti a quarantena per soli 5gg. Solo coloro che non sono vaccinati e non sono guariti effettuano 10gg di quarantena.

Alla luce di quanto sopra, non potranno essere accolte richieste di DAD per alunni non positivi, se non viene comprovato lo stato vaccinale e/o di guarigione dell'alunno.

Sul punto si chiarisce, in risposta ad altri infondati interrogativi giunti via mail, che in seguito al D.L. n. 1/2022 e alla susseguente circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, resa in data 8 gennaio 2022, è stato chiaramente statuito che **la Scuola “è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti”, al solo scopo di verificare la possibilità di frequenza delle attività didattiche in presenza e senza acquisire e conservare alcuna documentazione.**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D'Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)